



COMUNE DI POSSAGNO
Provincia di Treviso

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 41 del 16-12-2024

OGGETTO: ADOZIONE "PIANO di CLASSIFICAZIONE ACUSTICA" e REGOLAMENTO ACUSTICO (PCCA) del Comune di Possagno (TV)

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nella sede municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione.

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
FAVERO VALERIO	Presente	FINATO ISABELLA	Presente
BARON MAURA	Presente	ZATTA IVANO	Presente
CUNIAL ARIANNA	Presente	BIZZOTTO SILVIA	Assente
TOSCAN GIUSEPPE	Presente	CUNIAL ANDREA	Assente
ZULIAN LUCIANO	Presente	BASSO PAOLO	Assente
GIACOMELLI GABRIELE	Presente		

Risultano presenti n. **8** e assenti n. **3**.

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE, FRANCESCA BRAZZALOTTO**, in qualità di segretario verbalizzante.

Il sig. **VALERIO FAVERO, SINDACO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con il D.P.C.M. 1° marzo 1991 recante “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, sono state definite le classi in cui suddividere il territorio comunale ai fini della regolamentazione acustica dello stesso;
- la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993, ha dettato i criteri orientativi per le autorizzazioni comunali ai fini della suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tabella 1 allegata al D.P.C.M. 1° marzo 1991, sopra citato;
- successivamente, è stata emanata la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995, pubblicata come Supplemento Ordinario n.125 alla G.U. n. 254 del 30.10.1995, ove sono contenuti i principi generali, i parametri e le definizioni relative all'inquinamento acustico e alle sorgenti di rumore; sono fissati i valori limite e sono stabilite le rispettive competenze di Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto;
- poi, la Regione Veneto, con legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico”, ha dettato, tra l'altro, disposizioni in materia di obbligo per i Comuni di dotarsi del Piano di classificazione acustica (PCA), ai sensi del D.P.C.M. 1° maggio 1999, nonché in materia di coordinamento dello stesso con gli strumenti urbanistici;
- la **Provincia di Treviso**, con Nota ex prot. 2021/0041628 del 14.07.2021 (atti prot. n. 0005264 del 15-07-2021), ha predisposto delle **linee guida** (L.G.), per la realizzazione cartografica dei **PCCA**, al fine di garantire l'omogeneità e la confrontabilità a livello provinciale dei diversi piani;
- con le succitate L.G., la **Provincia** ha fissato perciò dei criteri riguardanti la restituzione grafica e l'architettura del dato, indicando in modo inequivocabile i tematismi previsti dalla normativa vigente e richiesti dalla Provincia medesima, per lo svolgimento delle proprie funzioni: pertanto, si invitavano i Comuni, che dovevano procedere all'aggiornamento (o approvazione) del proprio piano, ai sensi della L.R. 21/99, a seguire le linee guida per la redazione cartografica di tali strumenti di pianificazione;

DATO ATTO che:

- pertanto, la L. 447/1995, la L.R. 21/1999 e le L.G. provinciali prevedono che i Comuni:
 1. suddividano il proprio territorio in sei possibili tipi di aree a carattere omogeneo, caratterizzate da livelli ammissibili massimi predefiniti ai fini della determinazione dei limiti massimi del rumore in ambiente esterno;
 2. forniscano indicazioni per la progettazione di eventuali piani di risanamento acustico da effettuare e per le valutazioni di impatto acustico da esaminare;
 3. stabiliscano prescrizioni per orari e divieti relativi alle emissioni sonore da attività temporanee, precisazioni sulle sanzioni amministrative e sugli organismi deputati ai controlli per il superamento dei limiti;
- la vigente legislazione in materia non definisce specificatamente l'iter di approvazione del Piano; mutuando la procedura di approvazione del Piano degli interventi, essendo il Piano di classificazione acustica uno strumento di pianificazione e disciplina della tutela dall'inquinamento acustico del territorio, che si raccorda con la pianificazione urbanistica, l'iter approvativo dello stesso, e delle sue revisioni, risulta quello previsto dall'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e successive modificazioni, e pertanto:
 1. adozione del Piano da parte del Consiglio comunale;
 2. deposito del Piano, entro 8 giorni dall'adozione, a disposizione del pubblico per 30 giorni, dandone notizia al pubblico mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio on line e su almeno due quotidiani a diffusione locale;
 3. acquisizione delle eventuali osservazioni nei successivi 30 giorni;
 4. esame delle osservazioni, controdeduzioni ed approvazione del Piano da parte del

Consiglio;

- nell'anno **2008** e nell'anno **2013**, era già stato commissionato, alla **CARAT SERVIZI s.r.l.** di Resana (TV), rispettivamente la redazione e l'aggiornamento del **regolamento acustico** (in relazione all'evoluzione della normativa), con particolare riferimento al D.P.R. 227/2011, modulistica inclusa, oltre al "**Piano di Zonizzazione Acustica**" et aggiornamento delle mappe: documenti e piano (ancorché trasmessi in atti, prima ex prot. 0009035 del 15.12.2004, poi ex prot. 0003656 del 18-06-2013), non sono stati mai approvati, cosicché ad oggi, in relazione all'ennesima evoluzione della disciplina, sono diventati **obsoleti** soprattutto in funzione delle **linee guida** provinciali (emanate successivamente), per la realizzazione cartografica dei PCCA e, dunque, **inutilizzabili** quale **strumento di pianificazione e disciplina** della tutela dall'inquinamento acustico del territorio;
- perciò, allo stato attuale, come evidenziato anche dalla **Provincia di Treviso** (nei diversi solleciti pervenuti in questi anni), nell'ambito delle competenze previste dall'art. 3 della L.R. 21/1999, che assegna alle Province la **verifica di congruità** tra i piani comunali di classificazione acustica (**PCCA**), dei **Comuni contermini**, il Comune di Possagno è sprovvisto di un **PCCA** aggiornato alla normativa vigente ed approvato;

RITENUTO quindi atto dovuto, dotarsi di uno strumento di pianificazione e di disciplina della tutela dall'inquinamento acustico del territorio comunale adeguato alla normativa nazionale e regionale, con Determinazione U.T.C. nr. 184/r.g. del 11.07.2023, è stata incaricata la ditta **Ecoricerche S.r.l.** di Bassano del Grappa (TV), di redigere un **Piano Comunale di Classificazione Acustica** che, tenendo conto dei parametri urbanistici, demografici e d'uso del proprio territorio, vada ad integrare e completare per lo specifico aspetto gli altri strumenti di gestione che competono ai comuni, nella fattispecie il P.R.G. (Piano Regolatore Generale) ed il P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio).

ATTESO che, tale **Piano** è stato perfezionato e prodotto in atti in data **22.12.2023**, nonché presentato e illustrato alla **Cittadinanza** di Possagno, nell'incontro pubblico del 10.07.2024, tenutosi presso la Sala Consiliare, laddove non è stata rilevata alcuna osservazione contraria ai principi e contenuti del Piano;

RILEVATO che:

- il **Piano di Classificazione Acustica** del territorio comunale di Possagno è stato realizzato secondo i criteri metodologici forniti dalla normativa regionale (D.G.R. Veneto 21.09.1993 n. 4313, Allegato A2, P.to 1.0) con la seguente procedura:
 - a) zonizzazione redatta su Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 (D.G.R.V., punto 1.0, comma A);
 - b) individuazione di aree con caratteristiche omogenee ed ambiti funzionali significativi (D.G.R.V., punto 1.0, comma B);
 - c) scelta di assi viabilistici ed elementi fisici naturali (fiumi, canali, ecc.) che possano fungere da elementi di demarcazione del confine tra zone acustiche a diversa classificazione (D.G.R.V., punto 1.0, comma C);
 - d) individuazione delle caratteristiche territoriali esistenti (D.G.R.V., punto 1.0, comma D) attuata mediante verifiche e sopralluoghi sul territorio ed integrata dalle informazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- la zonizzazione e l'assegnazione dei parametri di zona alle varie aree sono state effettuate in base all'analisi della realtà di Possagno allo stato di fatto dei mesi finali dell'anno 2023;
- sono state individuate le classi I (zone particolarmente protette) e V (zone produttive), mentre per l'assegnazione delle classi aree intermedie II, III, IV si è fatto ricorso al criterio metodologico definito dalla Delibera della Giunta Regionale Veneto 21 settembre 1993, n. 4313, con verifiche attraverso misure fonometriche;
- i siti delle misure fonometriche sono stati concordati con l'Amministrazione comunale (U.T.C.): i rilevamenti sono stati effettuato in 15 postazioni diverse, nelle fasce orarie ritenute maggiormente significative, con tempi di misura di almeno un'ora;
- in corrispondenza della Palestra comunale di Possagno è stato eseguito un monitoraggio prolungato su un'intera settimana;

- il **Piano di Classificazione Acustica** del territorio comunale di Possagno, a firma del dr. **Scopel Paolo** (soggetto iscritto all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), ex commi 3 e 4 dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2017, con il n° 785), è composto dai seguenti elaborati:
 - Cartografia (file shape);
 - Quadro Conoscitivo (file shape);
 - Relazione tecnica;
 - Regolamento acustico;
 - Rilevi fonometrici (monitoraggi);
 - Banche dati (file shape)
 - Elaborati grafici:
 - Tavola nr. 01 - Zonizzazione;
 - Tavola nr. 02 - Fasce di viabilità;
 - Tavola nr. 03 - Punti di monitoraggio;
 - Tavola nr. 04 - Sintesi;

RICONOSCIUTO il **Piano di Classificazione Acustica** del territorio comunale di Possagno in linea con le esigenze dell'Amministrazione ossia rispondenti ad un pubblico interesse, in tema di tutela dall'inquinamento acustico del territorio, nonché conforme alla disciplina vigente sopra emarginata e, pertanto, procedere alla relativa adozione;

RICHIAMATO l'art.3, comma 7, della legge 10 maggio 1999, n. 21, in base al quale il **Piano di classificazione acustica**, una volta approvato dal Comune, viene inviato alla Provincia competente per territorio, per la verifica di congruità con i Piani di classificazione acustica dei Comuni contermini: ai sensi del comma 8, copia del Piano viene altresì inviata al competente **Dipartimento provinciale dell'ARPAV**, al fine di costituire un'idonea banca dati;

VISTI e VISTE:

- la **L.R. 23 aprile 2004, n. 11** (BUR n. 45/2004) e s.m.i., recante "**Norme per il governo del territorio**", in particolare l'**art. 18**;
- il **D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** recante "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006), e s.m.i., in particolare la modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dalla L. n. 108 del 29.07.2021 e dal D.L. n. 152 del 06.11.2021 convertito con la Legge 29.12.2021, n. 233;
- la disciplina in materia di inquinamento acustico: il D.P.C.M. 1° marzo 1991; la D.G.R. n. 4313 del 21 settembre 1993; la Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 e successivi decreti attuativi; la L.R. 10 maggio 1999, n. 21; le Linee Guida della **Provincia di Treviso**, ex prot. 2021/0041628 del 14.07.2021;
- l'art. 39 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", rubricato "Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio";
- la disciplina sugli enti locali: il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.; il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- le norme comunali: lo Statuto, i Regolamenti di Contabilità, sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e dei Controlli Interni;
- i documenti di pianificazione e programmatici dell'Ente di seguito elencati:
 - ✓ il **Piano Regolatore Generale**, ex D.C.C. n. 61 del 19.12.1988;
 - ✓ il **Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI)** denominato "**Diapason**";
 - ✓ il **Piano degli Interventi** ex D.C.C. n. 40 del 29.11.2018;
 - ✓ la **Variante n. 1 al PATI**, ex D.C.C. nr. 03 del 24.02.2021;
 - ✓ la **Variante nr. 1 (generale) al Piano degli Interventi (P.I.)**, ex D.C.C. nr. 04 del 24.02.2021;

- ✓ il **Documento programmatico al piano degli Interventi** (c.d. Documento del Sindaco), ex D.C.C. nr. 08 del 22.03.2023;
- ✓ la **D.C.C. n. 22 del 12/09/2022** ad oggetto: "Presentazione delle linee programmatiche di mandato 2022-2027 ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000";
- ✓ la **D.C.C. n. 03 del 26/02/2024** avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione - DUP Semplificato - Anni 2024-2026" e s.m.i.;
- ✓ la **D.C.C. n. 04 del 26/02/2024** avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.";
- ✓ la **D.G.C. n. 26 del 11.03.2024** di approvazione del PEG, relativamente al triennio 2024-2026, della ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e dell'assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;
- ✓ la **D.G.C. n. 40 del 15/04/2024** ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132;
- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;

RICONOSCIUTA la competenza del consiglio comunale alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

RICHIAMATO l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "... astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

ACQUISITI rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile dei Servizi Finanziari, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Il Presidente illustra il punto in discussione, dando atto della obbligatorietà di tale Piano e della sua approvazione, quale atto dovuto. Attesta il ritardo dell'Ente nell'adozione del Piano di Classificazione Acustica in quanto, come ribadito nel testo della proposta, nell'anno 2008 e nell'anno 2013 (quando non vi era la presente Amministrazione), erano già stati commissionati alla CARAT SERVIZI s.r.l. sia la redazione che l'aggiornamento del regolamento acustico, oltre al "Piano di Zonizzazione Acustica". Tali regolamento e piano (ancorché trasmessi in atti, prima ex prot. 0009035 del 15.12.2004, poi ex prot. 0003656 del 18-06-2013) non sono stati tuttavia mai approvati, cosicché ad oggi, in relazione all'ennesima evoluzione della disciplina, sono diventati obsoleti soprattutto in funzione delle linee guida provinciali (emanate successivamente), per la realizzazione cartografica dei PCCA e, dunque, inutilizzabili quale strumento di pianificazione e disciplina della tutela dall'inquinamento acustico del territorio.

Quindi è necessario ora procedere alla adozione del Piano aggiornato di Classificazione Acustica che prevede appunto la classificazione del territorio comunale a seconda del livello di inquinamento acustico e la suddivisione di questo secondo delle fasce di rispetto di decibel. C'è la

zona industriale/artigianale che ha un range di decibel da rispettare diverso da quello previsto per le zone residenziali e quelle agricole e montane.

Il Presidente domanda se vi sono osservazioni/interventi sul punto.

Uditi i seguenti interventi:

Il Consigliere Ivano Zatta chiede maggiori delucidazioni sui contenuti del Piano.

Il Presidente riferisce che ha visionato personalmente le tavole assieme al professionista che ha redatto tale Piano. Fa presente che il territorio comunale è stato suddiviso in zone. La zona industriale/artigianale ha una fascia di rispetto che arriva fino a 70 decibel, le altre zone hanno invece un range di 60 decibel, mentre le zone residenziali hanno un limite massimo di 50 decibel.

Il Presidente riporta quanto gli è stato riferito dal professionista che ha predisposto il Piano in merito alle soglie dei decibel. A titolo esemplificativo i 50 decibel si raggiungono quando si hanno all'incirca quattro persone che parlano tra loro normalmente all'interno di una stanza. Questo livello di decibel se lo applichiamo all'interno della zona industriale è irrisorio, mentre se lo applichiamo all'interno della zona residenziale, soprattutto nella fascia oraria notturna, può essere fonte di disturbo, ecco perché si prevede un abbassamento di ulteriori 10 decibel per l'orario notturno. Quindi il professionista ha fatto diverse misurazioni e valutazioni che sono poi state trasfuse all'interno del Piano, in funzione anche di quello che prevede la normativa.

Il Consigliere Ivano Zatta attesta che ha verificato tali livelli acustici e che sono congrui e contenuti a suo avviso.

Il Presidente evidenzia che è stato chiesto al professionista che ha redatto il Piano di dare un riscontro sulle rilevazioni eseguite sul territorio comunale in termini di inquinamento acustico e quest'ultimo ha attestato che i livelli misurati sono al di sotto dei limiti di inquinamento acustico. Il professionista ha fatto presente che le rilevazioni puntuali delle varie fonti rumorose vanno eseguite sempre nell'arco di tutte le 24 ore giornaliere e quindi non basandosi sui cd. punti di picco, ma sulla media del rumore manifestatosi durante tutto l'arco della giornata.

Il Consigliere Ivano Zatta chiede un chiarimento in merito alle macchine agricole e da giardinaggio disciplinate nel presente regolamento per la disciplina delle attività rumorose all'art. 25, comma 4 che contrasterebbe, in ordine alle fasce orarie (8:00 – 20:00 con interruzione dalle ore 13:00 alle ore 15:00), con quanto invece riportato nel regolamento di polizia comunale.

Il Presidente attesta che sarà necessario adeguare le disposizioni del regolamento di polizia comunale, facendo sì che tale fascia oraria sia valevole per sette giorni settimanali, inclusi i giorni festivi, come prevede il presente regolamento per la disciplina delle attività rumorose.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il punto n. 02 (ora punto 01) all'o.d.g.:

A votazione palese per alzata di mano votano:

- A favore: 08
- Contrari: 00
- Astenuti: 00

DELIBERA

- 1) di **RICHIAMARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente richiamate, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- 2) di **ADOTTARE** il **Piano di Classificazione Acustica** del territorio comunale di Possagno, a firma del dr. **Scopel Paolo** E composto dai seguenti elaborati:
 - Cartografia (file shape);

- Quadro Conoscitivo (file shape);
 - Relazione tecnica;
 - Regolamento acustico;
 - Rilevi fonometrici (monitoraggi);
 - Banche dati (file shape)
 - Elaborati grafici:
 - Tavola nr. 01 - Zonizzazione;
 - Tavola nr. 02 - Fasce di viabilità;
 - Tavola nr. 03 - Punti di monitoraggio;
 - Tavola nr. 04 - Sintesi;
- 3) di **DEPOSITARE** la presente delibera et allegati entro 8 giorni dall'adozione a disposizione del pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi presso la segreteria comunale, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi 30 (trenta) giorni; dell'avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio on line;
- 4) di **DEMANDARE** al Responsabile del servizio dell'Area Tecnica di provvedere al deposito del P.C.C.A. sopra adottato;
- 5) di **DARE ATTO** che:
- a) il Responsabile del Procedimento (ex artt. 5 e 6 L. 241/1990) è il **geom. Bernardo Dissegna**;
 - b) sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 bis della L. n. 241/1990, 7 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 42 del D. Lgs n. 50/2016, sia in capo al responsabile del procedimento sia in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento;
 - c) il presente provvedimento non contiene "dati sensibili" ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30/06/2003 a tutela della riservatezza dei dati personali con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 4, lettera d) del succitato D. Lgs, assumendo con la sottoscrizione del presente atto, esclusiva responsabilità a riguardo;
 - d) nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale decide sulle stesse e approva l'aggiornamento del Piano di cui trattasi;
 - e) fino a quando il Piano sopra adottato non sarà divenuto efficace, trovano applicazione le misure di salvaguardia previste dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 11/2004;
 - f) la presente deliberazione e i relativi elaborati tecnici adottati, vengono pubblicati, a norma dell'art. 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Pianificazione e governo del territorio", nei termini previsti per il loro deposito per i consiglieri comunali;
- 6) di **TRASMETTERE** gli elaborati sopra adottati alla Provincia di Treviso e al Dipartimento provinciale dell'ARPAV di Treviso, ai sensi dell'art.3, commi 7 e 8, della legge regionale n. 21/1999;

A votazione palese per alzata di mano votano per la immediata eseguibilità:

- A favore: 08
- Contrari: 00
- Astenuti: 00

D E L I B E R A

di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA BRAZZALOTTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SINDACO
VALERIO FAVERO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
